

Delibera n. 6 Composizione Direzione nazionale per la quota eletta nelle assemblee congressuali regionali

La Commissione nazionale per il congresso

considerato che lo Statuto nazionale di Articolo Uno art. 6 stabilisce che la Direzione nazionale è composta da 60 membri elettivi di cui 30 eletti dalle assemblee regionali congressuali e 30 eletti dall'assemblea nazionale su proposta del Segretario.

Considerato che in base al regolamento nazionale art. 9 comma 7 i 30 eletti dalle assemblee regionali congressuali, sono assegnati per l'80% in ragione degli iscritti e per il 20% in ragione delle scelte del 2x1000 (come da allegata tabella con la ripartizione per le regioni).

Considerato che la parità di genere è stabilita dallo statuto nazionale articolo 23 comma 3 "Le Assemblee e gli organismi ai diversi livelli, riconoscendo la parità di genere come elemento costitutivo di ARTICOLO UNO, dovranno assicurare che la presenza di un genere rispetto all'altro...sia paritaria" e che il regolamento nazionale per il congresso all'articolo 11 comma 3 afferma che "La composizione degli organi dirigenti di tutti i livelli deve essere partitaria come da statuto";

Delibera

che se il numero dei componenti della direzione da eleggere nell'assemblee regionali è pari deve essere garantita la parità di genere;

se il numero della delegazione eletta nella direzione è dispari la sua composizione deve avvicinarsi alla parità di genere.

Si raccomanda, infine, di considerare anche la rappresentanza per funzione nella direzione (i coordinatori regionali e delle aree metropolitane) al fine di garantire l'equilibrio di genere nella formazione complessiva della rappresentanza di ciascuna regione nella direzione nazionale.